



in ITALIA



in REGOLA

IN COLLABORAZIONE CON
INTESA  SANPAOLO

A cura di:
Ministero dell'Interno

Realizzazione: Servizi Editoriali Srl - Via Pagliano, 37 - 20149 Milano

Foto di: Francesco Laera, Shutterstock, Ministero dell'Interno

Stampa: PuntoWeb Srl - Zona Industriale, Via Variante di Cancelliera - 00040 Ariccia (Roma)

Perché le guide

L'accesso all'informazione è oggi un diritto fondamentale per tutti. Tanto più per chi si trova a vivere lontano dalla propria terra, con inevitabili difficoltà linguistiche e con la necessità di adattarsi a regole spesso ignote. Essere informati aiuta gli immigrati a vivere meglio qui da noi, ma aiuta anche noi a vivere meglio con gli immigrati. Perché conoscere le regole è anche il primo passo per rispettarle e per vivere nella legalità.

Migliorare le leggi non basta se non c'è una corretta informazione su chi deve fare cosa, come lo deve fare, quando e dove lo deve fare. Con questa pubblicazione, via via aggiornata sul sito www.interno.it, il ministero dell'Interno fa un ulteriore passo per fornire un'informazione sempre più chiara e completa sulle procedure e le normative che riguardano il mondo dell'immigrazione; e lo fa rivolgendosi alla platea degli immigrati, ma anche di tutti gli italiani interessati, dai datori di lavoro – famiglie e imprese – alle associazioni del volontariato, ai soggetti istituzionali.

Informare gli immigrati può essere una “riforma” non meno fondamentale di altre per facilitare l'integrazione e la convivenza tra italiani e stranieri.

È utile che il Governo, su questo, non venga lasciato solo.

Il ministro dell'Interno
Giuliano Amato



Indice

Prima assunzione dei lavoratori stranieri	<i>pag.</i> 4
Rilascio-rinnovo del permesso di soggiorno	<i>pag.</i> 5
Permessi in Questura	<i>pag.</i> 7
Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo	<i>pag.</i> 8
Richiesta di asilo	<i>pag.</i> 11
Ricongiungimento familiare	<i>pag.</i> 14
Minori stranieri	<i>pag.</i> 15
Stranieri e anagrafe	<i>pag.</i> 19
Stranieri e scuola	<i>pag.</i> 21
Assistenza sanitaria per cittadini stranieri	<i>pag.</i> 24
Cittadinanza	<i>pag.</i> 26

Prefazione

Con le Guide sull'immigrazione il ministero dell'Interno offre agli stranieri e ai cittadini italiani interessati uno strumento nuovo per trovare risposta, in modo agile, a tutte le domande sulle pratiche che coinvolgono gli immigrati.

In 11 schede facilmente consultabili sono descritte le procedure per il rinnovo dei permessi di soggiorno, il ricongiungimento familiare, l'accesso alla cittadinanza, l'iscrizione a scuola e così via. Si viene incontro, in questo modo, a un'esigenza di chiarezza e trasparenza fortemente sentita tra gli stranieri, ma anche tra le famiglie e le imprese italiane, particolarmente interessate alle procedure relative all'offerta di lavoro.



La traduzione nelle sette lingue più diffuse tra gli immigrati presenti in Italia – inglese, francese, spagnolo, albanese, russo, cinese e arabo – è uno strumento di chiarezza in più.

Le procedure e le regole, però, si evolvono. Perciò queste guide trovano un complemento essenziale nella loro versione telematica reperibile sul sito www.interno.it. In quella sede tutte le schede qui pubblicate saranno costantemente aggiornate per dar conto di modifiche legislative o procedurali.



Prima assunzione dei lavoratori stranieri

Se intendi assumere lavoratori non comunitari residenti all'estero devi **presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione** della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l'impresa o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell'ambito delle quote previste dall'apposito "decreto-flussi", che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare sul territorio nazionale.

1. Come si presenta la domanda

Nel caso in cui tu già conosca il **lavoratore da assumere**, devi presentare allo Sportello Unico:

- richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- documentazione che certifichi l'esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione;
- proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell'accordo, il tuo impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza;
- la tua dichiarazione di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.).

Se non conosci direttamente il lavoratore puoi richiedere, presentando la documentazione sopra indicata, il nulla osta al lavoro per una o più persone iscritte nelle apposite liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in quei Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia specifici accordi bilaterali in materia.

Queste liste, distinte per Paesi di origine, contengono un elenco di nominativi con le generalità complete, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito (stagionale, a tempo determinato o indeterminato), nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di destinazione.

2. Attività svolte presso lo Sportello Unico Immigrazione: I FASE

Lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l'Impiego (CPI) di dare la dovuta pubblicità delle richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via telematica, agli altri CPI territoriali e le rende altresì pubbliche sul sito Internet o con ogni altro mezzo possibile.

Lo Sportello Unico:

- **acquisisce il parere del Questore** circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta;
- **acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro** circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro. >



In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l'istanza.

In caso di parere favorevole:

■ convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto;

■ trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.

E' importante sapere che

Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a **6 mesi** dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto.

3. Che cosa deve fare il lavoratore

Il lavoratore straniero, ricevuto il nulla osta che tu, quale datore di lavoro, avrai cura di fargli avere, deve richiedere un appuntamento con l'autorità consolare presso il proprio Paese di origine. Quest'ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del relativo nulla osta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d'ingresso entro **30 giorni**, dandone comunicazione al Ministero dell'Interno, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all'INPS ed all'INAIL.

Entro **8 giorni** dall'ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nulla osta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e presentare la richiesta di permesso di soggiorno, **altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.**

4. Attività svolte presso lo Sportello Unico Immigrazione: Il FASE

Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:

- ✓ verifica il visto rilasciato dall'autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
- ✓ consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;
- ✓ provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno;
- ✓ consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente.

5. Rilascio del permesso di soggiorno

Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il lavoratore deve poi recarsi presso un Ufficio Postale dove dovrà spedire il modulo ritirato allo Sportello Unico con l'apposita busta. L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica.

La Questura comunicherà all'indirizzo e all'utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

Rilascio - Rinnovo del permesso di soggiorno

1. A chi rivolgersi

Se sei cittadino straniero puoi richiedere, per i motivi sottoelencati, il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno solo presso gli **uffici postali** contrassegnati dal logo **Sportello Amico**. Per la compilazione del kit puoi avvalerti a titolo gratuito dei Comuni che partecipano alla sperimenta-

zione o di un **Patronato**.

- ✓ Affidamento
- ✓ Motivi religiosi
- ✓ Residenza elettiva
- ✓ Studio (per periodi superiori a tre mesi)
- ✓ Missione
- ✓ Asilo politico (rinnovo)
- ✓ Tirocinio formazione professionale ➤

- ✓ Attesa riacquisto cittadinanza
- ✓ Attesa occupazione
- ✓ Carta di soggiorno stranieri (ora denominata "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo")
- ✓ Lavoro autonomo
- ✓ Lavoro subordinato
- ✓ Lavoro sub-stagionale
- ✓ Famiglia
- ✓ Famiglia minore 14-18 anni
- ✓ Soggiorno lavoro (art. 27)
- ✓ Richiesta dello status di apolidia (rinnovo).

Per tutti gli altri motivi devi rivolgerti alla Questura.

Se hai il **nulla osta** e chiedi il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o famiglia rivolgiti allo **Sportello Unico Immigrazione**.

Se sei familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino dell'Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, puoi scegliere di presentare la domanda tramite l'Ufficio Postale o direttamente in Questura.

2. Che cosa fare all'Ufficio Postale

Presso tutti gli uffici postali troverai apposito **kit giallo** che devi compilare seguendo attentamente le istruzioni.

3. Che cosa fare al Comune o al Patronato

Qui non ti serve il kit cartaceo. Per compilare la domanda puoi avvalerti di **assistenza gratuita e qualificata**.

4. Dove consegnare il kit

Il kit deve essere consegnato negli **uffici postali con Sportello Amico**, in busta aperta.

Ricorda che devi sempre esibire il passaporto e che, se stai chiedendo il rinnovo, devi consegnare anche una copia del permesso di soggiorno in scadenza.

L'operatore dell'Ufficio Postale ti rilascia una **ricevuta** che, allegata al permesso scaduto, **sostituisce e ha il valore della ricevuta precedentemente rilasciata dalla Questura**.

5. Costi

■ **27,50 euro** con bollettino di conto corrente postale se richiedi il permesso di soggiorno superiore a 90 giorni. Il bollettino lo trovi presso l'Ufficio Postale con

Sportello Amico;

■ **14,62 euro** per marca da bollo;
■ **30 euro** da versare all'operatore dell'Ufficio Postale quando consegni la domanda compilata;

■ *se sei familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino dell'Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, non devi allegare né la marca da bollo, né il bollettino per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico.*

6. Per il rilascio del Permesso

L'Ufficio Immigrazione della Questura ti convocherà, per i rilievi foto-dattiloscopici, con lettera raccomandata e con **sms all'indirizzo e al recapito telefonico indicati nella domanda** e ti darà l'appuntamento per **ritirare il permesso di soggiorno**.

7. Informazioni utili

Sul Portale Immigrazione **www.portaleimmigrazione.it** puoi trovare:

- informazioni generali sulla procedura;
- indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati;
- indirizzi degli uffici postali con Sportello Amico;
- stato di avanzamento della tua pratica, inserendo in un'area riservata **user id** e **password** riportati sulla ricevuta rilasciata dalle Poste al momento della presentazione della domanda.

Inoltre puoi avvalerti dei seguenti numeri utili:

800.309.309 (gratuito) gestito in collaborazione con Anci.

Per informazioni generali e l'indirizzo dei Comuni e dei Patronati abilitati.

Attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, è in italiano, inglese, spagnolo, arabo e francese.

803.160 (gratuito) di Poste Italiane.

Per conoscere l'indirizzo degli uffici postali con Sportello Amico. Attivo dal lunedì al sabato, con orario 8-20.

848.855.888 (tariffa urbana).

Per informazioni sullo stato di avanzamento della tua pratica. Attivo dal lunedì al venerdì con orario 8-20.

Permessi in Questura

La Convenzione tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane stabilisce che vengano accettate presso le Questure le istanze necessarie al rilascio di **9 tipologie di soggiorno**:

- ✓ Cure mediche
- ✓ Gara sportiva
- ✓ Vacanze lavoro
- ✓ Motivi umanitari
- ✓ Asilo politico (richiesta-rilascio)
- ✓ Minore età
- ✓ Giustizia
- ✓ Richiesta Status di apolide (rilascio)
- ✓ Integrazione minore

Novità per i permessi inferiori a 3 mesi

Dal **2 giugno 2007** gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo inferiore a 3 mesi per **visite, affari, turismo e studio non devono chiedere il permesso di soggiorno.**

È la novità contenuta nella legge **n. 68 del 28 maggio 2007**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2007, n. 126. Secondo le nuove disposizioni, gli stranieri in questo caso devono semplicemente dichiarare la loro presenza sul territorio nazionale con *le modalità fissate dal decreto del ministro dell'Interno del 26 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2007, n. 181).* *L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio, se lo straniero proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen. Invece, se lo straniero proviene da Paesi che applicano l'Accordo Schengen, la dichiarazione di presenza può essere resa direttamente in Questura, compilando entro 8 giorni dall'ingresso l'apposito modulo. Se alloggiato in una struttura alberghiera/ricettiva tale obbligo è attestato dal rilascio allo straniero di copia della dichiarazione prevista, per legge, in tale ipotesi.*

L'importante è che la permanenza sul territorio italiano non superi i 3 mesi o il minor termine previsto dal visto di ingresso, ove richiesto, e che siano rispettate le condizioni di ingresso.



L'ingresso e il soggiorno in Italia per periodi superiori a 3 mesi

Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia devono richiedere il permesso di soggiorno.

Chi arriva in Italia per la prima volta ha **8 giorni** di tempo per chiedere il permesso di soggiorno. Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiederne il rinnovo entro i termini sotto indicati e comunque non oltre **60 giorni** dalla scadenza.

Per ottenere il **rilascio** del permesso di soggiorno è necessario avere:

- il modulo di richiesta;
- il passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una fotocopia del documento stesso;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- una marca da bollo da euro 14,62;
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto.

Il **rinnovo** del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno:

- 90 giorni prima della scadenza, per il permesso di soggiorno valido 2 anni;
- 60 giorni prima della scadenza, per quello con validità di 1 anno;
- 30 giorni prima della scadenza, nei restanti casi.

La **scadenza** del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

- fino a un massimo di **nove mesi** per lavoro stagionale;
- fino ad **un anno**, per lavoro subordinato per contratto a tempo determinato, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale;

■ fino a **due anni** per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

Cittadini dell'Unione Europea

Se sei cittadino dell'Unione Europea non devi più richiedere la carta di soggiorno. Se desideri soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi dovrai rivolgerti all'Ufficio anagrafe del Comune in cui sei domiciliato e richiedere l'iscrizione anagrafica e il rilascio della relativa attestazione.

Familiari di cittadini dell'Unione Europea

Se sei familiare straniero di un cittadino italiano o di un cittadino dell'Unione Europea e hai fatto regolare ingresso in Italia, puoi richiedere direttamente alla Questura, o tramite Ufficio Postale, la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.

In tal caso dovrai compilare il modulo di



domanda e allegare:

- ✓ fotocopia del passaporto o documento equipollente, completo di visto ove richiesto;
- ✓ 4 fotografie formato tessera;
- ✓ fotocopia di un documento che attesti la qualità di familiare e, ove richiesto, di familiare a carico;
- ✓ fotocopia di richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

I familiari stranieri di cittadino dell'Unione che possono chiedere tale carta di soggiorno sono:

- il coniuge;
- i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

Il permesso di soggiorno **CE** di lungo periodo

1. Chi lo può richiedere

Puoi richiedere il Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo (S.L.P.), "già Carta di Soggiorno", per te e per i tuoi familiari, se:

- sei titolare di permesso di soggiorno e regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni;
- hai un reddito minimo, pari all'importo dell'assegno sociale. Se fai domanda anche per i tuoi familiari il reddito è quello indicato nella seguente tabella:

N° FAMILIARI (compreso richiedente)	REDDITO RICHIESTO
1-2 (uno-due)	Importo annuo pari all'assegno sociale (per il 2007 di 5.061,68 euro)
3-4 (tre-quattro)	Importo annuo pari al doppio dell'assegno sociale
5 (cinque) e più	Importo annuo pari al triplo dell'assegno sociale

I familiari per i quali puoi richiedere il permesso di soggiorno CE sono





gli stessi per i quali è possibile richiedere il ricongiungimento familiare (coniuge, figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute, genitori a carico).

Se fai richiesta di permesso di soggiorno CE anche per i tuoi familiari dovrai allegare fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa.

2. Come richiederlo

Devi recarti presso un Ufficio Postale dove sono **distribuiti gratuitamente i moduli** necessari per inoltrare la richiesta (**kit con banda gialla**).

Per la compilazione della domanda segui le indicazioni contenute nel kit e nella scheda "rilascio-rinnovo del permesso di soggiorno".

Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) occorre presentare:

- ✓ fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);
- ✓ fotocopia dichiarazione redditi (Unico, CUD, ecc. relativi all'anno precedente). Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesta l'esibizione dei bollettini INPS o

l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;

✓ certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all'Ufficio Casellario del Tribunale);

✓ copia delle buste paga relative all'anno in corso;

✓ documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;

✓ bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50);

✓ marca da bollo di 14,62.

E' IMPORTANTE RICORDARE CHE

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

■ è a tempo indeterminato;

■ è valido come documento di identificazione personale per 5 anni (successivamente il richiedente può chiederne il rinnovo producendo nuove fotografie);

■ non può essere rilasciato allo straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico;

■ non può essere richiesto dai titolari di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale, protezione temporanea, motivi umanitari, **richiesta asilo quando il relativo status non è ancora riconosciuto**, né dai titolari di permesso di soggiorno di breve periodo.

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per coniuge convivente

Come richiederlo

Se sei coniuge di straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di straniero che ha comunque inoltrato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, puoi richiedere il rilascio di tale permesso per motivi familiari, **compilando il modulo 1 del kit con banda gialla, con apposta marca da bollo da euro 14,62. (Il modulo 2 andrà compilato solo se sei titolare di reddito proprio).**

Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) dovrai poi allegare: ➤

- ✓ fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);
- ✓ fotocopia dichiarazione redditi del coniuge (Unico, CUD, ecc. relativi all'anno precedente) **e propria se posseduta**. Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesta l'esibizione dei bollettini INPS o l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
- ✓ certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all'Ufficio Casellario del Tribunale);
- ✓ fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio. Se proveniente dall'estero la certificazione deve essere tradotta e **legalizzata** dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana;
- ✓ fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa;
- ✓ bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50).

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per figli minori ultraquattordicenni

Come richiederlo

Se sei figlio minore ultraquattordicenne convivente di straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di straniero che ha inoltrato domanda per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, puoi richiedere tale permesso per motivi di famiglia, compilando il modulo 1 con apposta marca da bollo da euro 14,62.

Insieme al modulo dovrai allegare:

- ✓ fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);
- ✓ fotocopia documentazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se tale documentazione proviene dall'estero, la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana (non è richiesta tale documentazione se il minore ha fatto ingresso con visto per ricongiungimento familiare);
- ✓ fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa;
- ✓ bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50).

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per genitori a carico conviventi

Come richiederlo

Se sei genitore convivente di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di straniero che ha comunque inoltrato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, puoi richiedere il rilascio di detto permesso per motivi familiari compilando il modulo 1 del kit con banda gialla, con apposta marca da bollo da Euro 14,62.

Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) dovrai poi allegare:

- ✓ fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);
- ✓ fotocopia dichiarazione redditi del figlio (Unico, CUD, ecc. relativi all'anno precedente). Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesta l'esibizione dei bollettini INPS o l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
- ✓ certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all'Ufficio Casellario del Tribunale);
- ✓ fotocopia documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela. Se proveniente dall'estero la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana;
- ✓ fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa;
- ✓ autocertificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
- ✓ bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50).

Per ogni domanda di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che consegni all'operatore dell'Ufficio Postale devi versare euro 30.

FIGLI MINORI

■ *I figli minori di anni 14 non devono fare una domanda autonoma rispetto a quella del genitore (o dei genitori) con cui convivono. In questo caso il genitore nel richiedere il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà chiedere l'iscrizione, sul proprio documento, del*



figlio minore degli anni 14, compilando la parte corrispondente del modulo 1.

■ Al compimento del 14° anno di età al minore, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno dei genitori, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età, o il permesso di soggiorno CE.

■ Il permesso di soggiorno per famiglia consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i

requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

■ Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha effettuato il ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme con questo ultimo.

■ Al compimento della maggiore età allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per famiglia è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro a seconda dell'attività svolta.

Richiesta di asilo

1. Puoi richiedere lo status di rifugiato se:

nel tuo Paese sei stato oggetto di persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinati gruppi sociali o per le tue opinioni politiche o se hai fondato e provato motivo di ritenere che potresti essere perseguitato in caso di ritorno in patria (in base alla Convenzione di Ginevra).

2. Non puoi chiedere lo status di rifugiato in Italia se:

■ sei già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato;

■ provieni da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra e nel quale, avendo soggiornato per un significativo periodo di tempo, non hai richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;

■ hai subito in Italia condanne per delitti contro la personalità o la sicurezza dello Stato, contro l'incolumità pubblica, ovvero reati di riduzione in schiavitù, furto, rapina, devastazione e saccheggio, o comunque connessi alla vendita e al traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti, o, infine, di associazione mafiosa o di appartenenza a organizzazioni terroristiche;

■ hai commesso reati di crimini di Guerra ovvero contro la Pace o contro l'Umanità.



3. Dove si richiede

- ✓ All'Ufficio di Polizia di Frontiera, al momento dell'ingresso in Italia o
- ✓ all'Ufficio immigrazione della Questura competente per territorio laddove sul posto non sia presente un Ufficio di Polizia di Frontiera.

4. Come si richiede

Puoi presentare la richiesta all'Ufficio di Polizia, che ti fornirà dei moduli già predisposti ove dovrai:

■ spiegare le motivazioni per le quali chiedi lo status di rifugiato;

■ fornire ogni altra informazione o documentazione in tuo possesso, a sostegno dei motivi della richiesta.

■ Dovrai altresì allegare copia di valido documento di identificazione personale (passaporto, carta d'identità, ecc.) se posseduto, ovvero fornire le tue generali



tà all'autorità di polizia, indicando l'eventuale domicilio ove far pervenire le comunicazioni di interesse.

La Questura ti rilascerà copia sia della richiesta che della documentazione prodotta e provvederà a foto-segnalarti.

5. Chi decide sulla tua domanda

La domanda, corredata della documentazione necessaria, verrà tempestivamente inoltrata dalla Questura alla competente **Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato** che deciderà se riconoscerti lo status. In Italia ve ne sono 7 (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani). La data della convocazione presso la Commissione ti sarà comunicata dalla Questura al domicilio che avrai indicato al momento della presentazione della domanda.

E' importante che tu comunichi alla Questura ogni variazione di indirizzo per ricevere tutte le comunicazioni di tuo interesse. Ricordati che l'audizione è per te molto importante per spiegare bene la tua situazione e prospettare bene i tuoi timori di persecuzione; perciò, se non ti presenti alla convocazione, la Commissione potrà decidere limitandosi all'esame della documentazione disponibile senza ascoltarti.

6. Quali decisioni la commissione può adottare

La Commissione Territoriale, entro 3 giorni successivi alla data dell'audizione, adotta una delle seguente decisioni:

- ✓ riconosce lo status di rifugiato;
- ✓ rigetta la domanda, ma, pur non ravvisando i requisiti richiesti per lo status di rifugiato, può valutare autonomamente la pericolosità di un tuo rimpatrio e chiedere al Questore di rilasciarti **un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria**. Questo tipo di permesso di soggiorno ha la durata di un anno, rinnovabile, e ti consentirà di lavorare;

✓ rigetta la domanda: in tal caso il Questore ti inviterà a lasciare il territorio nazionale.

7. Se non conosci l'italiano

Se non conosci la lingua italiana potrai richiedere l'assistenza di un interprete o anche di un mediatore culturale per compilare e redigere, ove possibile, nella tua lingua, ovvero in una delle lingue più conosciute (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, ARABO), il modello informativo e le dichiarazioni inerenti le motivazioni della richiesta.

8. Che succede dopo la presentazione della richiesta

■ In caso di verifica da parte dell'autorità di polizia della *regolarità della documentazione presentata*, viene rilasciato, dal Questore della provincia in cui è stata presentata la domanda, un permesso di soggiorno della validità di tre mesi, rinnovabile sino alla decisione della Commissione Territoriale competente.

■ Se sei giunto in Italia *senza alcun documento che attesti la tua nazionalità e le tue generalità*, o se la tua richiesta di riconoscimento si basa su elementi che necessitano di verifica, sarai ospitato, per un periodo **massimo di 20 giorni, in un Centro di identificazione**. Se entro tale termine la tua richiesta non sarà stata ancora decisa dalla Commissione Territoriale, potrai lasciare il Centro che ti ospita e ti verrà rilasciato un permesso di soggiorno valido per 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione del procedimento.

Se non hai le risorse per mantenerti da solo, puoi chiedere alla Prefettura competente, tramite l'Ufficio di Polizia ove hai presentato la domanda, di essere ospitato presso apposite strutture comunali di accoglienza, che ti daranno ospitalità per tutto il periodo di esame della tua domanda di asilo.

9. Ricordati che nel Centro di identificazione

✓ ti saranno garantite le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti; ➤

✓ potrai ricevere senza particolari condizioni visite di familiari, del tuo avvocato, dell'ACNUR e di organismi o enti di tutela dei rifugiati riconosciuti dal Ministero dell'Interno;

✓ non esiste obbligo di soggiorno, a parte le ore notturne, nel rispetto comunque dei criteri individuati dall'apposito regolamento dell'ente gestore del Centro. Inoltre, per particolari motivi (famiglia, salute), potrai anche richiedere di assentarti per periodi prolungati, oltre gli orari stabiliti nel regolamento, previa autorizzazione del funzionario preposto al Centro;

✓ l'allontanamento prolungato, non autorizzato e comunque non sufficientemente motivato, dal Centro, equivale a una rinuncia da parte tua alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

10. Che rimedi hai per opposti alla decisione negativa

Se sei ospitato presso un Centro di identificazione, puoi presentare, entro 5 giorni dalla decisione negativa, una **richiesta di riesame** della tua istanza al Presidente della Commissione Territoriale, fondata su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione della Commissione o su fatti preesistenti non emersi nel corso della prima audizione. La tua istanza di riesame sarà decisa entro 15 giorni.

In ogni caso puoi presentare, entro 15 giorni dalla notifica della decisione della Commissione, un **ricorso al Tribunale ordinario** competente per territorio (se non sei in Italia potrai farlo tramite rappresentanza diplomatica).

In entrambi i casi potrai richiedere al Prefetto della provincia dove sei domiciliato di autorizzarti a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. La decisione del Prefetto ti sarà comunicata entro 5 giorni dall'istanza e, in caso di accoglimento, ti comunicherà anche le modalità di permanenza in Italia.

11. Che cosa succede in caso di riconoscimento

■ La Commissione ti riconoscerà lo status di rifugiato e ti rilascerà un tesserino attestante l'avvenuto riconoscimento dello status.

■ Insieme al tesserino, la Questura competente ti consegnerà anche un documento personale che ti consentirà, ove tu voglia, eventuali spostamenti all'estero e di fare rientro in Italia (con validità temporale pari a quella del permesso di soggiorno).

■ Per ottenere documenti di identità dovrai rivolgerti al Comune dove hai fissato la tua residenza.

■ Ti sarà riconosciuto un permesso di soggiorno di durata biennale.

■ Avrai tutti i diritti e sarai soggetto agli stessi doveri dei cittadini italiani, con esclusione di quelli che presuppongono la cittadinanza italiana (esempio, il diritto di voto, la partecipazione a concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi, ecc.).

■ Qualora per esercitare in Italia un diritto tu debba procurarti determinati documenti o certificati dal tuo Paese di origine, le autorità italiane si adopereranno affinché ti siano forniti, ovvero provvederanno a sostituirli con propri atti che sostituiranno a tutti gli effetti quelli del tuo Paese.

■ Per nessun motivo potrai fare rientro al tuo Paese di appartenenza. Questa circostanza, infatti, potrebbe determinare la cessazione del tuo riconoscimento, in quanto manifestazione di volontà di tornare ad avvalerti della protezione del tuo Paese d'origine. Analogamente, verrà interpretata come volontà di avvalerti della protezione del tuo Stato una eventuale richiesta di passaporto presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del tuo Paese.

■ Il documento personale che ti consegnerà la Questura ti consentirà di recarti all'estero per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza necessità di visto. Qualora, invece, tu abbia necessità di stabilirti all'estero per periodi più lunghi, ad esempio per motivi di lavoro, dovrai chiedere il visto alla rappresentanza diplomatica del Paese dove vuoi recarti, e poi avviare, presso il nuovo Stato che ti ospiterà, la procedura per il "trasferimento di responsabilità". ●

Ricongiungimento familiare



1. Chi può richiederlo

Se sei cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari con durata non inferiore ad un anno, puoi richiedere di essere raggiunto in Italia da tuoi parenti più stretti, per consentirti di tenere unita la tua famiglia.

2. Per quali familiari è previsto

- ✓ coniuge;
- ✓ figli minori (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) di genitori non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- ✓ figli maggiorenni a carico, ove non possano provvedere al proprio sostentamento a causa dello stato di salute che comporti l'impossibilità permanente a farsi carico delle proprie esigenze primarie;
- ✓ genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

3. Attività svolte presso lo Sportello Unico

■ Se ritieni sussistenti i requisiti sopra indicati, puoi consegnare o inviare allo Sportello Unico competente apposito modello di richiesta di nulla osta, unitamente alla copia del tuo passaporto, del titolo di soggiorno nonché documentazione relativa alla disponibilità di alloggio idoneo e al reddito minimo necessario.

■ Il familiare di cui chiedi il ricongiungimento dovrà invece presentare all'autorità consolare italiana con sede nel Paese dove vive, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute.

■ Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata.

■ Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, lo Sportello Unico ti rilascia il nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare.

■ Trascorsi 90 giorni dalla richiesta del nulla osta, se lo Sportello Unico non lo ha rilasciato, il familiare che si vuole ricongiungere dovrà esibire all'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero copia della ricevuta della domanda, con relativa documentazione, presentata dal proprio congiunto presso lo Sportello Unico, al fine di ottenere il visto di ingresso.

■ Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il tuo familiare si deve recare presso lo Sportello Unico, che ha rilasciato il nullaosta, che compila e gli consegna il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.

■ Il permesso di soggiorno per motivi familiari gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di accedere al Servizio Sanitario Nazionale.

4. Procedura per familiari al seguito

Per favorire la coesione e l'unità familiare, ove tu sia titolare di visto di ingresso per lavoro subordinato, collegato a contratto di durata non inferiore a un anno per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, è consentito l'ingresso al tuo seguito degli stessi familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.



Per i familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione.

Ai fini della richiesta del nulla osta puoi avvalerti di un procuratore speciale.

Tale documentazione deve essere integrata da:

- ✓ fotocopia di un documento personale del delegato;
- ✓ delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l'istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta – sull'apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare – di fronte al funzionario del Consolato.

"Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta allo sportello unico, ma direttamente il visto in Ambasciata"

5. Rilascio del permesso di soggiorno

■ Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito, deve



recarsi presso un Ufficio Postale dove spedisce la richiesta di soggiorno rilasciata dagli Sportelli Unici. L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it lo stato della pratica.

■ La Questura comunicherà all'indirizzo e all'utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la **consegna del permesso di soggiorno**.

Minori stranieri

I minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il *"superiore interesse del minore"*.

L'organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni interessate, è il Comitato per i minori stranieri, incaricato presso il Ministero della Solidarietà Sociale.

I minori presenti in Italia possono essere:

- **"accompagnati"**, minori affidati con

provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti;

- **"non accompagnati"**, minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.

1. Diritti:

All'istruzione

Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti a scuola (di ogni ordine e grado, non solo quella dell'obbligo). L'iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno. ➤

I minori soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi:

- ordinamento degli studi del Paese di provenienza;
- accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

All'assistenza sanitaria

I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) devono essere obbligatoriamente iscritti, da chi ne esercita la tutela, al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni assicurate dal nostro sistema sanitario.

Per l'iscrizione del minore al S.S.N. occorre recarsi presso la Azienda Sanitaria Locale del territorio di residenza ovvero presso quella di effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno), munito di:

- ✓ **documento di identità personale;**
- ✓ **codice fiscale;**
- ✓ **permesso di soggiorno;**
- ✓ **autocertificazione di residenza o dimora** (si considera dimora abituale l'ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza).

Al momento dell'iscrizione si potrà scegliere il medico di famiglia o il pediatra per il minore.

All'atto dell'iscrizione verrà rilasciato un documento, il "**Tesserino sanitario personale**", che dà diritto a ricevere gratuitamente, ovvero dietro pagamento - dipende dalla Regione in cui ci si trova - di una quota a titolo di contributo (Ticket

sanitario), le seguenti prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine, assistenza riabilitativa e per protesi.

I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al S.S.N., ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, a quelle per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva e saranno loro comunque garantite le seguenti prestazioni:

- quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità;
- quelle a tutela della salute del minore;
- le vaccinazioni, secondo la normativa e nell'ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni;
- gli interventi di profilassi internazionale;
- la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.

Al lavoro

Ai minori stranieri si applicano in materia di lavoro le stesse norme che si applicano ai minori italiani (ammissione al lavoro solo dopo il compimento dei 16 anni e dopo aver assolto all'obbligo scolastico).

2. Ai minori stranieri "non accompagnati"

sono riconosciuti inoltre i diritti:

Alla protezione e assistenza

Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori.

In particolare si applicano le norme che riguardano:

- ✓ **il collocamento in luogo sicuro** del minore che si trovi in stato di abbandono: spetta all'Ente locale (in genere il Comune) la competenza a provvedervi;
- ✓ **l'apertura della tutela** per il minore i cui genitori non siano oggettivamente in condizioni di esercitare la potestà genitoriale; ➤

✓ **L'affidamento del minore**, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia o a una comunità.

L'affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure dai servizi sociali del Comune, nel caso di genitori o di tutore impossibilitati a esercitare le proprie responsabilità sul minore. In tale circostanza è richiesto il consenso dei genitori o del tutore impossibilitati a provvedere e del Giudice Tutelare che, con proprio provvedimento, rende esecutivo l'affidamento (affidamento consensuale).

Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato dall'autorità che lo rintraccia sul territorio nazionale:

✓ **alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, a eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi;**

✓ **al Giudice Tutelare, per l'apertura della tutela;**

✓ **al Comitato per i minori stranieri, a meno che non sia stata presentata domanda di asilo.**

A non essere espulsi

I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in tal caso è competente il Tribunale per i minorenni).

I minori stranieri non accompagnati possono tuttavia essere rimpatriati attraverso la misura del rimpatrio assistito, finalizzata a garantire il diritto all'unità familiare.

Il provvedimento è adottato solo se, in seguito a un'indagine specifica, attivata e svolta dal Comitato per i minori stranieri nel Paese d'origine, si ritiene che ciò sia opportuno nell'interesse del minore.

Il rimpatrio assistito è disposto dal Comitato per i minori stranieri e viene eseguito accompagnando il minore fino al riadattamento alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese d'origine.

A differenza dell'espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso per 10 anni.

Nel caso in cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo interesse, il minore ha diritto di presentare, per il tramite dei genitori o del tutore, ricorso alla magistratura (Tribunale ordinario o TAR) per ottenere l'annullamento del provvedimento.

Al permesso di soggiorno

Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di ottenere, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi inespellibili), un permesso di soggiorno per minore età.

I minori titolari di permesso per minore età possono convertirlo in uno per affidamento nel caso in cui, a seguito del provvedimento di "**non luogo a provvedere al rimpatrio**" dal Comitato per i minori stranieri, vengono affidati o direttamente con provvedimento del Tribunale per i minorenni o su iniziativa dei Servizi Sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare.

Il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore straniero di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permette ai minori in generale e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.



I minori affidati ad un cittadino straniero regolarmente soggiornante, che convivono con l'affidatario, vengono iscritti nel permesso di soggiorno del medesimo fino al compimento dei 14 anni e ricevono un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni.

La domanda di permesso di soggiorno per il minore non accompagnato deve essere presentata da chi esercita i poteri tutelari sul minore e dunque:

- ✓ dal tutore, se ne è stato nominato uno;
- ✓ dal legale rappresentante dell'istituto o comunità o dall'Ente locale, se il minore è collocato in un istituto o comunità o è comunque assistito dall'Ente locale.

A richiedere asilo

I minori stranieri non accompagnati per i quali si teme possano subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare, tramite il titolare della tutela, domanda di asilo.

La domanda di asilo viene esaminata dalla **Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato** competente. Se viene riconosciuto al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso per asilo; in caso, invece, di rigetto della domanda di asilo, la Commissione può comunque invitare il Questore a rilasciare un permesso per motivi umanitari, qualora ritenga il rimpatrio del minore pericoloso e comunque inopportuno. Il minore ha comunque diritto, per il tramite dei propri genitori o del proprio tutore, di presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della Commissione. **(Vedi Guida Asilo)**

3. Quando compiono 18 anni

La possibilità per il minore di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni, dipende dal tipo di permesso di soggiorno (per affidamento ovvero per motivi familiari) di cui è stato titolare come minore, e da una serie di altre condizioni.

I minori non accompagnati titolari di permesso per affidamento possono conver-

tilirlo in uno per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, se:

- ✓ sono entrati in Italia da almeno 3 anni, quindi prima del compimento dei 15 anni;
- ✓ hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentatività nazionale e sia iscritto negli appositi registri previsti dalla legge;
- ✓ frequentano corsi di studio, o svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge, o sono in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

I minori titolari di un permesso per motivi familiari possono convertirlo in uno per studio o lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni.

I minori che abbiano commesso un reato per il quale siano stati reclusi prima del compimento della maggiore età, se hanno partecipato a un programma di assistenza e integrazione sociale possono, al termine della espiazione della pena, ottenere un **permesso di soggiorno per protezione sociale**.

Il permesso per protezione sociale può inoltre essere rilasciato dal Questore, su proposta dei servizi sociali del Comune, anche ai minori stranieri nei cui confronti siano state rilevate situazioni di violenza e di grave sfruttamento (prostituzione, sfruttamento lavorativo, ecc.), per le quali vi siano concreti pericoli di incolumità.

Il permesso per protezione sociale consente di lavorare ed è rinnovabile. ●



Stranieri e anagrafe

L'iscrizione all'anagrafe dei residenti è un provvedimento con il quale il sindaco o il suo delegato accerta la tua dimora abituale nell'ambito del territorio comunale.

1. Come puoi iscriverti

Per poterti iscrivere all'anagrafe devi essere un componente maggiorenne della famiglia. Devi recarti personalmente all'ufficio anagrafe del Comune in cui hai la tua abitazione dove ti verrà dato un modulo da compilare e sottoscrivere.

All'anagrafe devi dichiarare anche la residenza di eventuali figli minorenni.

Alla presentazione della domanda dovrai essere in possesso di:

- ✓ permesso di soggiorno di validità superiore a 3 mesi;
- ✓ passaporto in corso di validità o documento equipollente;
- ✓ codice fiscale;
- ✓ documenti relativi allo stato civile non desumibili dal passaporto (nascita, matrimonio, divorzio, rapporti di parentela, ecc). Tali documenti devono essere **alternativamente:**

- originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, tradotti in italiano e legalizzati;

- originali rilasciati dalle autorità consolari del tuo Paese di origine presenti in Italia con firma legalizzata dalla competente Prefettura.

Se risiedi in una struttura di accoglienza o in una comunità, occorre una dichiarazione di residenza sottoscritta dal responsabile della struttura.

La registrazione in anagrafe delle richieste d'iscrizione viene effettuata solo dopo che l'ufficiale d'anagrafe, per mezzo della Polizia Municipale, avrà accertato che tu (e la tua famiglia se la richiesta è fatta anche per loro), vivi effettivamente nell'abitazione indicata. In caso di esito positivo dell'accertamento, la data di decorrenza della resi-



denza sarà quella in cui hai presentato la richiesta allo sportello dell'Ufficio Anagrafe del Comune.

2. E' importante sapere che:

L'iscrizione all'anagrafe è essenziale per molti adempimenti amministrativi, come il rilascio della patente di guida e l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

■ Tutti i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza) contenuti nel passaporto e nel permesso di soggiorno devono essere assolutamente coincidenti.

■ Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafiche sono comunicate d'ufficio alla Questura competente per territorio.

■ Se non sei iscritto all'anagrafe, devi comunicare eventuali variazioni di domicilio alla Questura competente per territorio entro 15 giorni.

■ Sei poi tenuto a presentare (anche nel caso di cambio di residenza o indirizzo) denuncia alla Direzione Tributi del Comune di residenza relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il modello da riempire ti verrà consegnato allo sportello presso l'Ufficio Anagrafe.

■ La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza. ➤

Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno hai l'obbligo di ribadire all'ufficiale dell'anagrafe del Comune la dichiarazione di dimora abituale, allegando la copia del nuovo permesso di soggiorno. In caso contrario potrai essere cancellato dalle liste della popolazione residente nel Comune.

3. Che cosa fare per cambiare residenza

Se vuoi trasferirti in un altro Comune devi presentare, entro 20 giorni dall'effettivo trasferimento, istanza al Comune presso il quale ti vuoi trasferire.

Dovrai, all'atto della presentazione di tale istanza, presentare:

- ✓ un tuo documento di identità personale in corso di validità;
- ✓ Il permesso di soggiorno o la ricevuta della domanda di rinnovo del permesso scaduto;
- ✓ patente di guida italiana e/o di carte di

circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti).

Ove la richiesta riguardi anche il tuo nucleo familiare, dovrai indicare le generalità di tutti i componenti. Nella istanza dovrai indicare le tue generalità e l'indirizzo ove intendi stabilire la nuova dimora abituale. Se andrai ad abitare presso altro nucleo familiare, occorrerà il consenso dell'intestatario del certificato di "stato di famiglia" di quel nucleo.

4. Che cosa fare per cambiare indirizzo

Se vuoi cambiare indirizzo all'interno dello stesso Comune nel quale risiedi devi presentare apposita richiesta all'ufficio anagrafe del tuo Comune di residenza, presentando valido documento di identità (passaporto o carta di identità), permesso di soggiorno valido (di tutte le persone che cambiano indirizzo), patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti).

5. Cancellazione dall'anagrafe

Ricorda che verrai cancellato dai registri dell'Anagrafe del Comune di dimora abituale o di residenza:

- per trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero;
- per irreperibilità accertata a seguito



delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione o quando, a seguito di ripetuti accertamenti, sei risultato irreperibile;

■ per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, se è trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno e non hai provveduto a fare domanda di rinnovo. In questo ultimo caso verrai comunque preventivamente avvisato e invitato a provvedere nei successivi 30 giorni.

6. Carta d'identità

Per avere la carta d'identità devi rivolgerti agli Uffici Anagrafe presentando:

- ✓ n. 3 fotografie uguali e recenti;
- ✓ passaporto valido;
- ✓ permesso di soggiorno valido o domanda di rinnovo del permesso scaduto.

Devi ricordare che la carta d'identità:

■ ha una validità di cinque anni e non è considerata documento valido per l'espatrio;

■ non è valida per l'espatrio, né legittima la permanenza dello straniero in Italia in mancanza o alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo che eventuali convenzioni o accordi internazionali dispongano diversamente.

Stranieri e scuola

L'istruzione nel nostro ordinamento è considerata come un diritto-dovere: diritto a ottenere istruzione e insieme obbligo di frequentare le scuole fino all'età di 16 anni. Il diritto-dovere all'istruzione è garantito al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia a parità di condizioni con il cittadino italiano.

1. Diritto all'istruzione dei minori stranieri già presenti in Italia

I minori stranieri:

■ hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla loro regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani;

■ sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia;

■ possono richiedere l'iscrizione in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, uno dei genitori, o chi ne esercita la tutela, ne dichiara sotto la propria responsabilità i dati anagrafici. In tal caso i minori sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Modalità di iscrizione

I minori soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi (ordinamento degli studi del Paese di provenienza, accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza, titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno).

3. Diritto all'istruzione dei cittadini stranieri maggiorenni già presenti in Italia

Il diritto allo studio è riconosciuto per legge anche ai maggiorenni.

Tale diritto si estrinseca anzitutto nell'attività che risponde all'esigenza primaria di consentirti di imparare la lingua italiana (corsi di alfabetizzazione articolati su vari livelli). Se poi intendi conseguire in Italia la licenza media, devi fare domanda al preside dell'istituto scolastico, specificando i tuoi dati anagrafici e gli studi compiuti. In questo caso devi anche avere una buona conoscenza della lingua



italiana ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Se infine hai già frequentato la scuola dell'obbligo e desideri proseguire gli studi per conseguire il diploma di scuola media superiore, puoi iscriverti direttamente ai corsi di istruzione superiori.

4. Assistenza scolastica per cittadini stranieri residenti all'estero

Se sei residente all'estero e intendi frequentare in Italia corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale puoi richiedere il visto di ingresso per motivi di studio all'Ambasciata o al Consolato italiano presente nel tuo Paese di origine.

Requisiti occorrenti:

- ✓ età superiore ai 14 anni;
- ✓ certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall'ente italiano;
- ✓ polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, se non si ha diritto all'assistenza sanitaria in Italia;
- ✓ documenti che comprovano la disponibilità di mezzi di sostentamento non inferiori alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale;

✓ documenti comprovanti la disponibilità della somma necessaria per il viaggio di ritorno nel tuo Paese di origine dopo aver seguito il corso di studi.

Inoltre dovrà essere accertata:

- la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione da te acquisita nel Paese di provenienza;
- la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle tue effettive esigenze formative e culturali.

Se si tratta di minore, anche l'esistenza di misure di adeguata tutela a favore dello stesso.

5. Che cosa fare dopo aver ottenuto il visto

Una volta ottenuto il visto, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, devi recarti presso la Questura del luogo in cui intendi fissare la dimora e richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio.

Se si tratta di minore ciò avverrà a cura del/dei genitore/i o di chi ne esercita la tutela: il permesso verrà rilasciato entro 20 giorni ed avrà durata uguale a quella del visto di ingresso.

6. Studio e lavoro

Con il permesso di soggiorno per motivi di studio puoi anche svolgere un'attività lavorativa di tipo subordinato, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali.



nali, fino ad un massimo di 1040 ore annuali, previa autorizzazione della istituzione scolastica e ferme restando, per i minori, le limitazioni e le cautele poste dalla legge italiana al lavoro minorile.

ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli atenei stabiliscono il numero dei posti da destinare all'immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo. L'ammissione è comunque subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove di ammissione.

Le competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ai fini dell'accesso agli studi universitari, rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria del tuo Paese di origine, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o il giudizio annotato sul tuo titolo di studio.

1. Dove e come puoi richiedere il visto d'ingresso per studio

Puoi richiedere il visto d'ingresso (anche per gli eventuali familiari al seguito) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del tuo Paese di appartenenza.

Nella domanda dovrai indicare:

- ✓ le tue generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito;
- ✓ gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
- ✓ il luogo dove sei diretto;
- ✓ il motivo e la durata del soggiorno.

Dovrai inoltre allegare:

- ✓ il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
- ✓ la documentazione concernente la finalità del viaggio;
- ✓ le condizioni di alloggio;
- ✓ la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno;
- ✓ la dichiarazione sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria, rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche

o consolari italiane presenti nel tuo Paese.

2. Come e quando puoi rinnovare il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato se:

- nel **primo anno** di corso avrai superato una verifica di profitto e
- negli **anni successivi**, avrai superato almeno due verifiche (non può essere comunque rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio).

Il permesso di soggiorno, inoltre, può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

3. Se sei già in Italia

Potrai accedere ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani:

- se sei residente in Italia e sei titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario e per motivi religiosi;
- se sei regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno e in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia (o equipollente, se conseguito all'estero);
- se, ovunque residente, sei titolare di diploma finale di scuole italiane all'estero o di scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali.

4. Conversione del permesso di soggiorno di studio in lavoro

Se ti sei laureato puoi convertire il tuo permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro al di fuori delle quote previste (che saranno detratte dalle quote previste per l'anno successivo). A tal fine dovrai presentare apposita domanda, unitamente al diploma di laurea, allo Sportello Unico per l'Immigrazione. ●

Assistenza sanitaria per cittadini stranieri

Per i cittadini stranieri, comunitari e non, **l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.)** garantisce tutta l'assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dallo stesso S.S.N. ed alla sua validità temporale.

1. Chi ha l'obbligo di iscriversi al S.S.N.

■ I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento;

■ i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti o quelli che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi;

■ i familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate.

Non hanno obbligo di iscriversi al S.S.N. i cittadini stranieri non rientranti fra le suddette categorie, anche se devono assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di polizza assicurativa valida sul territorio italiano, anche per i familiari a carico.

2. Dove ci si iscrive

Per iscriverti al S.S.N. devi recarti presso la ASL del territorio in cui sei residente ovvero presso quella in cui hai effettiva dimora (indicata nel permesso di soggiorno), munito di:



- ✓ documento di identità personale;
- ✓ codice fiscale;
- ✓ permesso di soggiorno;
- ✓ autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora abituale l'ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza).

Al momento dell'iscrizione potrai scegliere il medico di famiglia o il pediatra per i tuoi figli.

3. Che validità ha l'iscrizione

■ L'iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del medesimo: può essere, quindi, rinnovata anche presentando alla ASL la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno;

■ in caso di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l'iscrizione cessa, salvo che l'interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.

4. A cosa hai diritto

All'atto dell'iscrizione riceverai un docu-



mento, il “**Tesserino sanitario personale**”, che ti dà diritto a ricevere gratuitamente, ovvero dietro pagamento - dipende dalla Regione in cui ti trovi - di una quota a titolo di contributo (ticket sanitario), le seguenti prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie, medicine, assistenza riabilitativa e protesica.

CITTADINI STRANIERI NON ISCRITTI AL S.S.N.

Se sei regolarmente soggiornante e non rientri tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N., ti sono concesse due possibilità:

a) iscriverti facoltativamente al S.S.N., insieme ai tuoi familiari, se presenti in Italia. Puoi ottenere l'iscrizione volontaria se:

- ✓ hai un permesso di soggiorno superiore a tre mesi (con l'eccezione se hai un permesso di studio);
- ✓ sei iscritto, insieme ai tuoi familiari, negli elenchi degli assistibili dell'ASL di residenza o, nei casi di prima iscrizione, di domicilio indicato sul tuo permesso di soggiorno.

L'iscrizione non è possibile se sei titolare di un permesso di soggiorno per motivi di cura.

In questo caso le prestazioni sanitarie ti saranno garantite dietro pagamento all'ASL delle tariffe previste per legge, che possono cambiare a seconda della Regione in cui ti trovi. Se sei privo delle risorse economiche sufficienti ti saranno comunque assicurate le prestazioni ambulatoriali, ospedaliere urgenti o comunque essenziali, o continuative, per malattia o infortunio e i programmi di medicina preventiva (per es. vaccinazioni), nei presidi sanitari pubblici o privati accreditati.

b) assicurarti contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale.

Quali sono le prestazioni comunque garantite

- ✓ quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità;
- ✓ quelle a tutela della salute del minore;
- ✓ le vaccinazioni, secondo la normativa e nell'ambito delle campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni;
- ✓ gli interventi di profilassi internazionale;
- ✓ la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.

Puoi attestare lo stato di indigenza e la relativa impossibilità ad adempiere al pagamento delle prestazioni fornite dal S.S.N. attraverso una apposita autodichiarazione, da presentare alla struttura sanitaria che poi eroga la prestazione.

STRANIERI IRREGOLARMENTE PRESENTI

Se non sei in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, hai diritto comunque alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate.

A tal fine dovrai richiedere presso qualsiasi ASL un **tesserino, chiamato S.T.P.** (Straniero Temporaneamente Presente), valido sei mesi ma rinnovabile. Per ottenerlo dovrai dichiarare:

- ✓ le tue generalità
- ✓ di non possedere risorse economiche sufficienti.

Puoi anche chiedere che il tesserino sia rilasciato senza l'indicazione del tuo nome e cognome.

Con il tesserino S.T.P. hai diritto:

- ✓ all'assistenza sanitaria di base;
- ✓ ai ricoveri urgenti e non e in regime di day-hospital;
- ✓ alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio.

L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione alle pubbliche autorità. Tieni comunque presente che in alcuni casi (motivi di ordine pubblico o per altri gravi motivi) la Pubblica Autorità potrà ottenere il referto, come avviene anche con i cittadini italiani.

INGRESSO E SOGGIORNO PER OTTENERE CURE MEDICHE

1. Dove e come si richiede il visto d'ingresso

Se intendi ricevere cure mediche in Italia puoi richiedere, insieme eventualmente ad un accompagnatore, uno specifico visto d'ingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel tuo Paese.

Una volta entrato nel territorio dello Stato, entro 8 giorni, devi richiedere lo specifico permesso di soggiorno alla Questura del luogo dove intendi usufruire delle cure. Se non lo farai, la tua posizione sarà considerata irregolare.

2. Documentazione necessaria

Devi a tal fine produrre la seguente documentazione:

- ✓ certificazione sanitaria, attestante la tua patologia;
- ✓ dichiarazione della struttura sanitaria

italiana prescelta, pubblica o privata appositamente accreditata, che indichi tipo di cura, data d'inizio e durata presumibile della stessa e dell'eventuale degenza prevista;

- ✓ attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma cauzionale (30% del costo complessivo) sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste;
- ✓ documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria;
- ✓ documentazione comprovante la disponibilità di risorse sufficienti per il viaggio di rimpatrio per te e per il tuo eventuale accompagnatore.

N.B.: La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

Cittadinanza

La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.

Ai cittadini stranieri, tuttavia, la cittadinanza può essere concessa in caso di:

- A. Matrimonio con cittadini italiani**
- B. Residenza in Italia.**

A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO

1. Puoi fare la richiesta se:

■ sei coniugato con un cittadino/a italiano/a e risiedi legalmente in Italia da almeno sei mesi, a partire dalla data del matrimonio;

■ se sei residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

Nei predetti periodi non devono essere intervenuti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere una separazione legale.

2. Che cosa fare

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza, compilata sull'apposito modello, su cui va apposta una marca da bollo da 14,62 euro.

Se risiedi all'estero, puoi presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente autorità consolare.

3. Documentazione richiesta

Alla domanda devi allegare i seguenti documenti:

- ✓ **estratto dell'atto di nascita** tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
- ✓ **certificato penale del Paese di origine**, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.

Puoi autocertificare con una tua sempli-





ce dichiarazione, che farai compilando i riquadri predisposti nell'apposito modello di domanda, i seguenti documenti:

- ✓ residenza anagrafica;
- ✓ composizione del nucleo familiare;
- ✓ posizione giudiziaria dell'istante su territorio italiano.

Con analoga compilazione e sottoscrizione di una sezione predisposta nello stesso modello di domanda, puoi presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in luogo dei seguenti certificati:

- ✓ cittadinanza italiana del coniuge;
- ✓ condizioni di validità del matrimonio.

Se sei **comunitario**, puoi autocertificare anche la tua posizione giudiziaria nel Paese di origine. Basta compilare un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.

Se sei **rifugiato politico**, puoi produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla propria posizione giudiziaria nel Paese di origine.

Se al momento della presentazione dell'istanza la documentazione è irregolare o incompleta, sarai invitato dalla Prefettura ad integrarla e regolarizzarla in un congruo termine, oltre il quale la tua istanza sarà dichiarata inammissibile.

Il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.

Conclusasi favorevolmente l'istruttoria

con l'acquisizione del parere della Prefettura e accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si provvede alla predisposizione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana.

Il Ministro dell'Interno firma il decreto di concessione della cittadinanza italiana, che ti sarà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi.

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare giuramento presso il Comune di residenza e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.

Una volta che acquisti la cittadinanza italiana non devi rinunciare alla cittadinanza di origine.

4. Casi per cui è previsto il rigetto della domanda

- per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
- per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità.

B. CONCESSIONE PER RESIDENZA IN ITALIA

1. Puoi fare la richiesta se:

- sei cittadino non comunitario e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni;
- sei cittadino comunitario e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni;
- sei apolide o rifugiato politico e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni;
- sei figlio o nipote in linea retta di secondo grado di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da 3 anni;
- sei nato in Italia e risiedi legalmente in Italia da 3 anni;
- sei maggiorenne, adottato da cittadino



italiano, e risiedi legalmente in Italia da 5 anni, successivi all'adozione;

■ hai prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare).

2. Che cosa devi fare

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza compilata sull'apposito modello ove va apposta una marca da bollo da 14,62 euro.

3. Documentazione richiesta

✓ **estratto dell'atto di nascita**, tradotto e completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia) nonché legalizzato secondo le indicazioni contenute nell'apposito modello di domanda che presenterai in Prefettura;

✓ **certificato penale del Paese di origine**, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.

Puoi autocertificare, compilando i riquadri predisposti nello stesso modello di domanda, i seguenti documenti:

- ✓ residenza anagrafica;
- ✓ composizione del nucleo familiare;
- ✓ posizione giudiziaria sul territorio italiano;
- ✓ reddito degli ultimi tre anni.

Se sei **comunitario**, puoi autocertificare anche la tua posizione giudiziaria nel Paese di origine. Basta compilare un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.

Se sei **rifugiato politico**, in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, puoi produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria nel tuo Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.

Puoi dichiarare che un tuo ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di noto-

rietà. A tal fine è predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.

Se al momento della presentazione della domanda la documentazione presentata è irregolare o incompleta, sarai invitato ad integrarla e regolarizzarla entro un termine che ti verrà assegnato dalla Prefettura. In mancanza si dichiara l'inammissibilità dell'istanza.

Conclusi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura e accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica, si provvede alla predisposizione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana.

Il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda corredata della documentazione regolare e completa.

Quando acquisti la cittadinanza italiana per residenza non sei obbligato a rinunciare alla tua cittadinanza di origine.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, firma il decreto di concessione della cittadinanza italiana. Il decreto ti verrà notificato dalla Prefettura di competenza. Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, devi prestare giuramento presso il Comune di residenza. Acquisirai la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

4. Casi di rigetto dell'istanza

In tale caso, la legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi, precedenti penali, insufficiente livello di integrazione. ●

Una banca aperta al mondo.
A bank open to the world.



Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia con oltre 5.800 filiali e presente all'estero in 34 Paesi con oltre 1.200 filiali. Risponde a tutte le necessità quotidiane grazie all'offerta di prodotti e soluzioni semplici e vantaggiose.

Intesa Sanpaolo is the leading banking group in Italy with more than 5,800 branches and more than 1,200 branches in 34 countries abroad. It meets all daily needs thanks to the supply of simple and profitable products and solutions.

INTESA  **SANPAOLO**

www.intesasanpaolo.com